



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Segreteria generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Costituzione della Commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2024, n. 5

**LA SEGRETARIA GENERALE**

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2024, n. 5 avente ad oggetto "Avviso di procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 - Assunzione per chiamata nominativa a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato attraverso un percorso di tirocinio di formazione e orientamento di un lavoratore / una lavoratrice da inserire nel profilo professionale di assistente informatico / assistente informatica oppure nel profilo professionale di programmatore CED / programmatrice CED, posizione economico-professionale B3";

Preso atto che nella deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 30 gennaio 2024 sopra citata si è stabilito che la Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del dirigente competente in materia di personale, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2;

Ritenuto, quindi, di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 in base alle disposizioni di cui al D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023;

Visto pertanto il "Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3" emanato con D.P.Reg. 2 di data 25 gennaio 2023, il quale fra l'altro disciplina al Capo IX, le modalità di formazione delle commissioni di concorsi e selezioni nonché i compensi spettanti ai componenti / alle componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 del Regolamento sopra indicato, la commissione esaminatrice è composta da un dirigente / da una dirigente o da un funzionario preposto / una funzionaria preposta ad incarico dirigenziale, anche esterno all'Amministrazione regionale con funzioni di presidente, da due o quattro esperti, a seconda della complessità della procedura concorsuale/selettiva, scelti fra i dipendenti / le dipendenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti, di norma, ad una posizione economico-professionale almeno pari a quella dei posti messi a concorso o estranei all'amministrazione con funzioni di componenti, mentre le funzioni di segreteria delle commissioni esaminatrici sono svolte da personale appartenente ad una posizione economico professionale non inferiore alla B1;

Tenuto conto inoltre che il sopra citato art. 47 prevede:

- al comma 3 che la composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come rappresentati in Consiglio regionale, fatta salva la possibilità che uno dei componenti/ delle componenti possa appartenere al gruppo linguistico ladino e che devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo che ciò non sia possibile per ragioni che devono essere indicate nel provvedimento di costituzione;
- al comma 5 che alle commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti / componenti aggiunte quando ciò sia richiesto dal numero dei concorrenti / delle concorrenti e per l'eventuale formazione di sottocommissioni, nonché per la valutazione di prove speciali;
- al comma 6 che alle commissioni possono essere aggregati componenti tecnici, con funzioni di traduzione o interpretariato. I componenti tecnici / le componenti tecniche non possono esprimere alcuna valutazione sulle prove dei candidati / delle candidate; i medesimi / le medesime devono essere presenti limitatamente alle sedute per le quali è necessario avvalersi della loro collaborazione;
- al comma 7 che per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei soggetti titolari nominati nella commissione può essere prevista la nomina di supplenti da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento;

Visto inoltre l'art. 48, comma 3 del sopra indicato Regolamento, il quale prevede che non possono far parte di commissioni coloro che rivestono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali;

Preso atto inoltre che il sopra citato Regolamento all'art. 50, comma 3, ha disposto che per l'attività svolta dai dipendenti regionali / dalle dipendente regionali quali componenti o segretari / segretarie degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali, non spetta alcun compenso;

Vista la mail di data 5 marzo 2024, con la quale il dott. Michael Mayr conferma la disponibilità a far parte, in qualità di presidente, della commissione di esame per la procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1989, n. 68 per l'assunzione nel profilo professionale di assistente informatico / assistente informatica oppure nel profilo professionale di programmatore CED, programmatrice CED posizione economico professionale B3, dichiarando di non richiedere alcun compenso all'amministrazione regionale;

Tenuto conto che sulla base delle autocandidature pervenute si procederà ad un colloquio conoscitivo che consisterà nell'individuazione di un candidato / di una candidata con riferimento alle mansioni richieste, privilegiando sia le esperienze lavorative di tipologie analoghe a quella ricercata sia le conoscenze teoriche e pratica di natura informatica di medio livello, la buona capacità relazionale, in particolare nell'interazione diretta con l'utenza e nelle relazioni esterne di tipo indiretto e formale con altre istituzioni, nonché le conoscenze di cultura generale;

### **dispone**

- di costituire nel modo seguente la Commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2024, n. 5:

## PRESIDENTE

Michael Mayr – Direttore del Dipartimento "Prevenzione sanitaria e Salute" – Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

## COMPONENTI

Monica Leonardelli – Funzionaria amministrativa C3, Direttrice dell'Ufficio gestione giuridica del personale

Giuseppe Nuzzaci - Assistente informatico B4, in servizio presso la Corte di Appello di Trento

## COMPONENTE AGGIUNTO/TECNICO

Bianca Stelzer - Collaboratrice linguistica C1, in servizio presso l'ufficio traduzioni e relazioni linguistiche

## SEGRETARIA

Debora Sorgon - Assistente B3, in servizio presso l'Ufficio gestione giuridica del personale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo.

Il presente decreto non dà luogo a ulteriori impegni di spesa.

**LA SEGRETARIA GENERALE**

dott.ssa Antonella Chiusole

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).